



Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 5 del 16/03/2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Novità in materia di Intrastat 2018

Premessa

Con la determinazione n. 13799/RU del 10/02/2018, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato le nuove istruzioni per la compilazione degli Elenchi Intrastat delle cessioni e degli Acquisti Intracomunitari di beni e servizi resi e ricevuti.

Le istruzioni recepiscono, con qualche novità le semplificazioni contenute nel provvedimento n. 194409 dello scorso 25/09/2017 emanato dall'Agenzia delle Entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'ISTAT.

Osserva

La nuova disciplina decorre dall'anno 2018. La principale novità concerne l'abolizione dei modelli **INTRASTAT TRIMESTRALI** relativi agli **ACQUISTI** e la valenza esclusivamente statistica di quelli mensili.

Nel provvedimento di settembre veniva disposto l'obbligo di presentazione dei modelli mensili esclusivamente in capo ai soggetti passivi che effettuano acquisti intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, pari o superiore a 200.000 euro. Analogo obbligo corre, dal 2018, per i soggetti committenti di prestazioni di servi-

STUDIO ASSOCIATO BASSI-AVANZINI

zi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, il cui ammontare trimestrale degli acquisti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore a 100.000 euro.

Il provvedimento precisa che gli altri soggetti, i cui acquisti non superano le soglie sopra descritte, non sono tenuti ad alcun obbligo di comunicazione, dal momento che "i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle entrate (...) e resi disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Istat e alla Banca d'Italia" (si vedano al proposito i §§ 1.2 e 2.2 del provvedimento citato). Le motivazioni del provvedimento richiedono che la verifica sul superamento delle soglie "sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni" e che "il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni".

Dal testo sopra riportato si desume che, anche per le cessioni e le prestazioni rese, la periodicità debba essere verificata in maniera indipendente

Con le istruzioni diffuse nella giornata del 10/02/2018, però, viene data a tali soggetti la possibilità di presentare comunque il modello. Nella sezione dedicata alla compilazione del modello INTRA-2 bis si legge infatti che, a partire dagli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli tenuti obbligatoriamente alla presentazione dei modelli a fini statistici la compilazione della sezione "è da ritenersi facoltativa".

Si tratta evidentemente di un elemento di novità, rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017, che non prevedevano, come detto, tale facoltà, ma l'eliminazione tout court dell'adempimento.

Per il resto le istruzioni paiono fedeli al provvedimento del 25 settembre. Nella sezione dedicata alla compilazione del modello INTRA-1 bis (cessioni di beni) viene ribadito che dal 2018 i soggetti che non hanno realizzato cessioni in alcuno dei quattro trimestri precedenti per un ammontare trimestrale totale pari o superiore a 100.000 euro possono compilare gli elenchi senza l'indicazione dei dati statistici.

Sono state recepite, inoltre, le semplificazioni relative alla compilazione del campo "Codice Servizio" (nei modelli INTRA-1 quater, INTRA-1 quinquies, INTRA-2 quater, INTRA-2 quinquies), che prevedono la possibilità di indicare il servizio reso limitandosi al quinto livello del codice, in luogo dei sei previsti dalla tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (CPA).

Escluse le operazioni di acquisto relative a beni che entrano in Italia

Nelle novellate istruzioni è, altresì, presente un'indicazione non concernente le novità dell'art 50 comma 6 del DL 331/93, ma riferita a un principio, che, seppur noto, è utile rimarcare. Nella sezione relativa agli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis) viene infatti precisato che sono esclusi dagli obblighi di comunicazione negli elenchi INTRASTAT "tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano". È il caso, ad esempio, dell'operazione triangolare che vede il soggetto passivo italiano quale promotore. Un'ultima segnalazione riguarda i modelli rettificativi INTRA-2 ter (acquisti) e INTRA-2 quinquies (servizi).

L'Agenzia delle Dogane ricorda che tale sezione va obbligatoriamente compilata per rettificare gli elenchi riferiti a periodi "precedenti l'anno 2018". A partire da tale annualità la compilazione è divenuta, in-

fatti facoltativa per i soggetti "sotto soglia" (i cui acquisti di beni non hanno superato trimestralmente in almeno uno dei quattro trimestri precedenti rispettivamente 200.000 e 100.000 euro).

Osserva

Peraltro, è opportuno ricordare che l'obbligo di comunicare i dati statistici delle operazioni comunitarie è stato introdotto dal Reg. CE 638/2004 per i soli scambi di beni tra Stati membri, e non anche per le prestazioni di servizi.

Di seguito, si riepiloga brevemente la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni.

Cessione Intra-ue di beni (modelli intra-1 bis)

Dal 2018 resta invariato l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 bis dovranno continuare ad essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
- con periodicità mensile nei restanti casi.

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale:

- superiore a 50.000,00 euro,
- ma inferiore a 100.000,00 euro

Acquisti Intra-ue di beni (modelli intra-2 bis)

Dal 2018 è **abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari** di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

Prestazioni di servizi rese (modelli intra-1 quarter)

Dal 2018 resta invariato l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 quarter dovranno continuare ad essere presentati:

- con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
- con periodicità mensile nei restanti casi.

L'unica modifica prevista per i modelli INTRA-1 quarter riguarda la compilazione del campo "Codice Servizio", in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto:

si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Inoltre, viene prevista l'introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.

Prestazioni di servizi ricevute (modelli intra-2 quarter)

Dal 2018 è abolito l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.

Per tali soggetti, i dati statistici sono:

- acquisiti dall'Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs.127/2015;
- resi disponibili all'Agenzia delle Dogane, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

Analogamente ai modelli INTRA-1 quarter, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo "Codice Servizio". Anche in relazione ai modelli INTRA-2 quarter, infatti, per la compilazione del campo "Codice Servizio" si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Inoltre, viene prevista l'introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

